

COPIA

Deliberazione N. **7**

Data **05/03/2009**



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.F. P.IVA

Prot. Num.

Lì

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI E PROVVEDIMENTI COLLEGATI PER L'ANNO 2009.

L'anno duemilanove , addì cinque del mese di marzo alle ore 18.00 in Boretto, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	GAVETTI MARIA	Sindaco	X	
2	GAZZA MASSIMO	Consigliere	X	
3	BOVI LUCIANA	Consigliere	X	
4	PACCHIARINI RENZO	Consigliere	X	
5	FARRI WILMER	Consigliere		X
6	ZANONI DONATELLA	Consigliere	X	
7	BIA GIOVANNI	Consigliere		X
8	BIACCHI MARIO	Consigliere	X	
9	CODELUPPI MAURO	Consigliere	X	
10	MENOZZI MAURA	Consigliere	X	
11	GARIMBERTI ALDO	Consigliere	X	
12	ZOBOLETTI ADRIANA	Consigliere	X	
13	BENASSI MARIAELENA	Consigliere	X	
14	BARANI PARIDE	Consigliere	X	
15	MARCHI ANDREA	Consigliere	X	
16	NIZZOLI ALESSANDRO	Consigliere		X
17	SPIGARDI GIOANNA	Consigliere	X	
			14	3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Brugaletta, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. GAVETTI MARIA nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il DLGS 30 Dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'I.C.I. ed i successivi Decreti e Circolari di attuazione;

VISTO inoltre l'art. 3 - commi da 53 a 56 della Legge n. 662 del 1996;

VISTO l'art. 1, comma 156 della Legge nr. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria per il 2007) che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in merito alla determinazione delle aliquote ed agevolazioni ICI;

CONSIDERATO che in base alla normativa vigente il termine ultimo per l'approvazione di tariffe e servizi coincide con la data di ultima scadenza per l'approvazione del bilancio preventivo, e preso atto che attualmente tale termine per il 2009 è fissato al 31 MARZO 2009;

VISTO l'art. 12 comma 1 del vigente Regolamento Comunale in materia di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

PRESO ATTO CHE nel 2008 il Comune di Boretto aveva stabilito un'aliquota ordinaria del 7 per mille e un'aliquota agevolata del 4,6 per mille sull'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, come definite dall'art. 2 comma 2 del vigente Regolamento Comunale;

PRESO ATTO INOLTRE CHE nel corso del 2008 e' stata stabilita, con legge di Stato, una esenzione totale per l'abitazione principale e relative pertinenze indicate nel regolamento del comune, salvo alcune eccezioni;

RITENUTO, pur considerando che non ce ne sarebbe l'obbligo ai sensi dell'art. 1 – comma 169 della legge 296/2006, il quale prevede che in caso di mancata adozione di aliquote tributarie si intendono confermate automaticamente quelle dell'esercizio precedente, di dover procedere alla riconferma totale della disciplina stabilita nel 2008, allo scopo di redarre un unico documento che consenta al contribuente di avere un'unica fonte normativa da consultare per gli adempimenti;

CONSIDERATO inoltre che la disciplina di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 93/2008 ed all'art. 77 bis – comma 30 del D.L. 112/2008, convertito in legge impediscano, per il 2009, qualsiasi aumento tributario a livello di enti locali;

RITENUTO di dover interpretare che il suddetto divieto imponga implicitamente anche il mantenimento di tutto il regime delle agevolazioni precedentemente stabilito;

DATO ATTO che, conseguentemente, viene confermata al 7 per mille l'aliquota ordinaria ed al 4,6 per mille quella riferita all'abitazione principale per le unita' immobiliari ancora soggette (**categoria catastale A1-A8-A9**) e una pertinenza del soggetto passivo (come definite dall'art. 2 comma 2 del vigente Regolamento Comunale) – Ulteriori pertinenze delle suddette abitazioni sono soggette al 7 per mille;

DATO ATTO che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo è fissata in € 103,29 con le eccezioni esposte di seguito:

- o € 154,93 o 129,11, nei limiti più oltre evidenziati, per le famiglie con più di due minori fino ai quattordici anni e per quelle nelle quali sia presente una persona affetta da invalidità del

100%, a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare, a fini fiscali, non superi rispettivamente i 15.494,00 € annui o i 25.823,00 € annui;

- o € 154,93, nei limiti più oltre evidenziati, per i nuclei familiari composti da un'unica persona ultra sessantacinquenne a condizione che il Suo reddito complessivo, a fini fiscali, non superi i 8.264,00 € annui lordi;
- o € 129,11, nei limiti più oltre evidenziati, per i nuclei familiari composti da due/tre persone di cui almeno una ultra sessantacinquenne a condizione che il reddito complessivo dei residenti nel nucleo familiare, a fini fiscali, non superi i € 12.395,00 annui lordi;

RITENUTO di considerare comunque adibita ad abitazione principale l'unica unita' immobiliare posseduta nel territorio comunale da anziani ricoverati presso strutture ricettive ed assistenziali, pubbliche e private;

VISTO il parere favorevole reso dal responsabile dei Servizi Finanziari, sotto il profilo tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 del dlgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000;

Visti gli esito della votazione, espressi per alzata di mano , che di seguito si riportano :
Consiglieri presenti n° 14, favorevoli n°14 , contrari n° (4 (Marchi, Barani, Benassi, Spigardi) ;

DELIBERA

DI CONFERMARE le aliquote I.C.I. per il 2009 nelle misure evidenziate in premessa ovvero:

- a) Aliquota ordinaria 7 per mille
- b) Aliquota agevolata per abitazione principale del soggetto passivo 4,6 per mille per le unita' immobiliari ancora soggette (**categoria catastale A1-A8-A9**) e una pertinenza del soggetto passivo (come definite dall'art. 2 comma 2 del vigente Regolamento Comunale) – Ulteriori pertinenze delle suddette abitazioni sono soggette al 7 per mille.

DI CONFERMARE l'ammontare delle detrazioni I.C.I. nelle misure evidenziate in premessa ovvero:

- a) Detrazione per abitazione principale (**categoria catastale A1-A8-A9**) e una pertinenza del soggetto passivo (come definite dall'art. 2 comma 2 del vigente Regolamento Comunale) € 103,29;
- b) Detrazione per abitazione principale in caso di nuclei familiari comprendenti piu' di due minori fino a quattordici anni di età e reddito imponibile fino a 15.494,00 € elevata a 154,93 €. A tal fine il compimento del quattordicesimo anno nel corso del periodo d'imposta determina il venir meno dell'agevolazione;
- c) Detrazione per abitazione principale in caso di nuclei familiari comprendenti invalidi al 100% e reddito imponibile fino a 15.494,00 € elevata a 154,93 €;
- d) detrazione per abitazione principale, in caso di nucleo familiare composto da un'unica persona ultra sessantacinquenne, elevata a 154,93 €, a condizione che il Suo reddito complessivo, a fini fiscali, non superi i 8.264,00 € annui lordi e che l'appartamento in cui risiede anagraficamente, appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6, più eventuale pertinenza, sia l'unica proprietà immobiliare posseduta a Boretto e nell'intero territorio nazionale;
- e) detrazione per abitazione principale, in caso di nuclei familiari composti da due/tre persone di cui almeno una ultra sessantacinquenne, elevata a lire 129,11 €, a condizione che il reddito complessivo dei residenti nel nucleo familiare, a fini fiscali, non superi i 12.395,00 € annui lordi e che l'appartamento in cui risiedono anagraficamente, appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4,

A/5 e A/6, più eventuale pertinenza, sia l'unica proprietà immobiliare posseduta a Boretto e nell'intero territorio nazionale;

DI PRECISARE che, con riferimento alle lettere b) e c) del punto 2 parte dispositiva della presente deliberazione, in materia di agevolazioni, in caso di contemporanea presenza di entrambe le fattispecie, si deve applicare la situazione più vantaggiosa per il contribuente; la detrazione per abitazione principale è ridotta a 129,11 € qualora, verificatisi i presupposti di cui alle lettere b) e c), il reddito complessivo del nucleo familiare, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, se tenuto alla presentazione o comunque valido ai fini fiscali, sia compreso tra i 15.494,00 € e i 25.823,00 €; la detrazione viene invece ricondotta al minimo previsto dalla vigente normativa, in caso di superamento del predetto scaglione reddituale;

DI CONSIDERARE comunque adibita ad abitazione principale l'unica unità immobiliare posseduta nel territorio comunale da anziani ricoverati presso strutture ricettive ed assistenziali, pubbliche e private;

DI INVIARE copia del presente atto al Ministero delle Finanze - Roma - ad avvenuta esecutività dello stesso.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto GAVETTI MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Angelo Brugaletta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal giorno Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 267/2000.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Angelo Brugaletta

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Brugaletta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune ed è :

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Angelo Brugaletta
